# REGOLAMENTO (CEE) N. 1640/77 DEL CONSIGLIO

## del 18 luglio 1977

## che modifica il regolamento (CEE) n. 564/77 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 564/77 del Consiglio, del 15 marzo 1977, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco (3), sono state messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano, sino al 31 luglio 1977, 300 000 tonnellate di frumento tenero panificabile;

considerando che l'organismo d'intervento italiano ha deciso di non dare seguito alle offerte presentate in relazione alla gara da esso indetta per determinare le spese di trasporto del prodotto dalla Germania all'Italia; che l'indizione di una nuova gara da parte dell'organismo d'intervento italiano, data la complessità del trasferimento in questione, comporta nuovi termini di notifica; che la data indicata nel regolamento (CEE) n. 564/77 risulta quindi troppo ravvicinata;

considerando inoltre che, nel rinviare la data limite entro la quale il frumento deve essere messo a disposizione dell'organismo d'intervento beneficiario, occorre evitare che si producano perturbazioni sul mercato italiano del frumento tenero, particolarmente all'inizio della campagna di commercializzazione; che è pertanto opportuno differire tale data al 31 dicembre 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 564/77, la data del 31 luglio 1977 è modificata in 31 dicembre 1977.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. HUMBLET

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 72 del 19. 3. 1977, pag. 1.